

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 17 maggio 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

A seguito del lamentato mancato accredito dei ratei di pensione ENPAM relativi ai mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre 2009, la convenuta ha fornito riscontro al ricorrente con nota del 7.1.2010, facendo presente che il fatto non era in alcun modo riconducibile alla banca in quanto le coordinate bancarie del conto corrente intestato al cliente erano rimaste invariate dal mese di settembre 2008.

Con nota del 15.1.2010 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, contestava all'ENPAM il notevole ritardo con cui gli erano stati accreditati i ratei di pensione relativi ai mesi di luglio, settembre, ottobre e dicembre 2009, diffidando l'ente a corrispondere *"gli interessi di legge sulle somme versate, le spese legali maturate oltre i danni morali e economici per un ammontare complessivo di euro 5.000,00"*.

Nella nota si precisava altresì che:

- l'IBAN del conto corrente ove dovevano confluire i ratei di pensione non aveva subito modifiche;
- l'ente previdenziale aveva mensilmente inviato al ricorrente a mezzo posta *"le conferme di accredito delle somme dovute, in realtà mai effettivamente versate"*.

L'ENPAM forniva riscontro con lettera del 17.2.2010 ove precisava che *"Nell'ipotesi pertanto in cui, come nel caso [di specie], sia intervenuta una variazione delle coordinate bancarie senza che l'intestatario medesimo abbia provveduto, come suo onere, a comunicare all'Enpam i nuovi dati del proprio conto corrente, il buon esito delle operazioni di pagamento non può essere evidentemente garantito dalla Fondazione"*; inoltre, solo in data 2.12.2009 l'ente citato avrebbe appreso dalla convenuta che il conto corrente intestato al ricorrente era stato estinto a far tempo dal 29.10.2008.



Il 26.4.2010 il ricorrente, tramite il proprio legale, presentava formale reclamo alla convenuta chiedendo, *“considerato il notevole ritardo nell'accredimento della pensione, e ai disagi materiali e morali ..., ... la corresponsione ... degli interessi ad oggi maturati sulle somme tardivamente accreditate, oltre al rimborso delle spese legali sostenute dal medesimo per euro 500,00, oltre oneri e accessori di legge”*. Nella nota precisava che, a seguito delle richieste formulate dall'ENPAM, nel mese di gennaio 2010 aveva verificato insieme al personale della banca la correttezza dell'IBAN e dell'intestazione del conto senza rilevare anomalie, ricevendo altresì *“formali rassicurazioni”* circa l'assoluta estraneità dell'intermediario nella vicenda.

Poiché a sua volta l'ente previdenziale respingeva qualsiasi addebito, il ricorrente si rivolgeva di nuovo alla convenuta che, in persona del responsabile dello sportello ove era intrattenuto il rapporto, ammetteva la responsabilità diretta della banca, impegnandosi affinché venisse assicurato al cliente un *“congruo ristoro dei danni subiti e delle spese legali sostenute”*.

Il successivo 17 maggio la convenuta forniva riscontro, facendo presente che, a seguito delle verifiche effettuate, era emerso che i bonifici relativi alle predette mensilità di pensione non risultavano pervenuti da parte dell'ente pagatore. L'accredito delle somme in questione, complessivamente pari a € 9.803,66, era stato effettuato il 28.12.2009 su ordine dell'ente previdenziale.

Nel ricorso pervenuto il 19.10.2010 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha chiesto *“la corresponsione degli interessi maturati sulle somme tardivamente accreditate, oltre alle spese legali sostenute ... per le contestazioni all'ente pensionistico a mezzo diffide e all'istituto di credito”*. Il ricorrente ha contestato il fatto che, secondo quanto dichiarato dall'intermediario, i bonifici relativi ai ratei di pensione non sarebbero pervenuti dall'ente pagatore e ha ribadito l'ammissione di responsabilità dichiarata dal direttore di filiale della convenuta.

Sono stati allegati al ricorso i documenti della fase del reclamo.

L'intermediario ha presentato le controdeduzioni con PEC tramite il Conciliatore Bancario il 7/12/2010 (quattro giorni dopo il termine previsto).

La banca ha confermato quanto già rappresentato al cliente precisando che l'ammissione di responsabilità espressa, secondo quanto dichiarato dal ricorrente, dal personale addetto alla filiale della convenuta, non aveva trovato alcun riscontro nelle verifiche interne effettuate.

In merito alla presunta errata indicazione dell'IBAN sostenuta dall'ente previdenziale, la banca ha fatto presente che tale circostanza contrasta con il fatto che nel corso del 2009 altri ratei di pensione sono stati regolarmente accreditati, come attestato dagli estratti conto.

Nel qualificare le richieste del ricorrente *“destituite di ogni fondamento”*, la convenuta ha osservato che le medesime, per quanto riguarda la corresponsione degli interessi maturati dalla scadenza dei singoli ratei di pensione all'effettivo accredito in conto, sarebbero comunque *“irrilevanti sotto il profilo economico”*, tenuto conto del tasso creditore previsto nel contratto di conto corrente (0,01%), che darebbe luogo ad un accredito di circa € 0,25 al lordo della ritenuta fiscale.

Analogamente, la richiesta di risarcimento delle spese legali sostenute dovrebbe, ad avviso della convenuta, essere pure rigettata anche *“alla luce dei principi”* affermati in proposito dall'ABF; ad avviso dell'intermediario, l'aver affidato ad un legale, fin dalla fase del reclamo, la formulazione delle richieste costituisce una decisione autonomamente assunta dal ricorrente.

In conclusione, la banca ha chiesto al Collegio di dichiarare inaccoglibili le richieste risarcitorie formulate dal ricorrente.



Alle controdeduzioni sono stati allegati, oltre ai documenti acclusi al ricorso, gli estratti del conto corrente n. 1000/298 riferiti al secondo e quarto trimestre del 2009. Come richiesto, le controdeduzioni sono state trasmesse al ricorrente via mail.

DIRITTO

La questione centrale che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso in esame riguarda la correttezza dell'operato dell'intermediario in merito alla condotta tenuta in relazione all'accredito dei ratei di pensione sul conto corrente del ricorrente.

Il ricorrente ha, infatti, chiesto all'ABF che gli vengano riconosciuti gli interessi maturati sui ratei di pensione tardivamente accreditati, oltre alle spese legali sostenute (spese che nel reclamo venivano quantificate in euro 500,00, ma nel ricorso non vengono né quantificate, né provate).

A sostegno delle richieste avanzate il ricorrente ha richiamato, da un lato, le dichiarazioni scritte dell'ente pagatore che nega qualsiasi addebito, riconducendo i mancati accrediti ad una presunta variazione delle coordinate bancarie e, dall'altro lato, un'ammissione di responsabilità resa informalmente dall'intermediario resistente, in persona di un suo preposto, priva, tuttavia, di riscontri probatori.

La resistente ha precisato che le coordinate bancarie del conto in questione non hanno subito modifiche dal settembre 2008 e che, nel corso del 2009, sono stati regolarmente accreditati altri ratei della medesima pensione.

In particolare, dagli estratti conto prodotti dalla convenuta si evince l'accredito dei ratei relativi ai mesi di maggio, giugno e novembre: nel periodo in esame, dunque, i ratei oggetto di contestazione si alternano ad altri regolarmente accreditati.

Ora, non può revocarsi in dubbio che il grado di diligenza cui è tenuto l'intermediario nell'esecuzione della propria attività sia da individuare nella diligenza del c.d. *bonus argentarius* (cfr., ad esempio, CASS., 12 GIUGNO 2007, N. 13777, secondo cui «*ai sensi dell'art. 1176 c.c., comma 2, la banca appellata, la quale, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente espliciti*»); tuttavia, nel caso di specie non solo difetta qualsiasi prova circa il fatto che il ritardo lamentato dal ricorrente sia imputabile all'intermediario resistente, ma vi sono, al contrario, indici (la circostanza, documentata, che sul conto corrente del ricorrente siano stati regolarmente accreditati alcuni ratei e non altri, alternativamente e nel medesimo periodo) che inducono a concludere che il lamentato inadempimento sia da ricondurre ad una condotta ascrivibile all'ente pensionistico che avrebbe dovuto effettuare i pagamenti e non all'intermediario resistente che avrebbe dovuto riceverli.

Le relative doglianze non sono, quindi, degne di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO